



COBAS - Comitati di Base della Scuola
Sede provinciale: Via San Lorenzo, 38 56127 - Pisa
Tel. 050- 563083 Fax 050-8310584
www.cobas-scuola.org e-mail: cobas.scuola.pisa@gmail.com

Pisa, 10 Marzo 2013.

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Pisa

Alle R.S.U.

Al personale docente e ATA

Oggetto: smistamento alunni nelle altre classi, entrata posticipata/uscita anticipata, utilizzo docenti di sostegno in occasione delle assenze dei docenti.

La scrivente Organizzazione Sindacale è stata informata che in diverse scuole della Provincia di Pisa, in occasione delle assenze dei docenti, si sarebbero smistati gli allievi in altre classi, si sarebbe provveduto al loro ingresso posticipato o all'uscita anticipata o si sarebbero utilizzati docenti di sostegno per le supplenze. Tutto ciò nonostante l'assenza del docente sia normalmente comunicata con anticipo, cosa che permetterebbe di nominare una/un supplente (ex **art. 78 legge 662/1996** e **D. M. 201/2000**).

A tal proposito facciamo presente quanto segue.

La pratica dello "smistamento", oltre ad essere palesemente antipedagogica, è illegittima in quanto non garantisce il diritto all'istruzione, che va ben oltre la mera vigilanza, né agli alunni smistati, né agli alunni della classe "ospitante". Non vale l'argomentazione secondo cui i docenti della scuola sarebbero corresponsabili della vigilanza di tutti gli allievi dell'Istituto, e non solo delle loro classi: infatti l'attività di vigilanza fa parte integrante dell'attività di insegnamento, per cui ogni docente è responsabile soltanto degli allievi delle classi in cui esercita l'attività didattica. Si tratta per l'appunto di insegnanti, non di vigilanti. Inoltre, smistare allievi nelle altre classi costituisce molto spesso un'infrazione delle norme riguardanti la sicurezza sull'edilizia scolastica, in quanto un'aula dalle dimensioni standard non può contenere più di 26 (**D. M. 26 agosto 1992**) persone compreso il docente.

E' sempre illegale ed illegittima anche la prassi, ormai istituzionalizzata in tantissime scuole medie e superiori, di prevedere l'ingresso posticipato e/o l'uscita anticipata in ragione di giustificate e legittime assenze degli insegnanti per i quali non si provvede alla sostituzione né con personale in servizio né con la nomina di personale supplente.

In riferimento ai vincoli posti dalle risorse economiche disponibili, è opportuno richiamare la **circolare ministeriale 3545 del 29 aprile 2009** del Direttore generale del Miur dott.ssa Maria Domenica Testa, che si esprime nei seguenti termini:

“ Una prima richiesta riguarda la possibilità di conferire supplenze brevi anche nel caso in cui la scuola abbia esaurito sia l'assegnazione base sia l'integrazione entro il limite massimo del 50% della somma corrispondente all'assegnazione base, assicurate in sede di formulazione delle indicazioni per la predisposizione del programma annuale.”

In proposito, si ritiene opportuno ribadire quanto già rappresentato con **nota prot. 3338 del 25 novembre 2008**, e cioè che - ferma restando l'esigenza di contenere il conferimento delle supplenze nella misura del possibile - **va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito**.

Il diritto allo studio non è garantito né con lo smistamento degli alunni, né con l'uscita anticipata o l'entrata posticipata degli stessi.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente, occorre nominare supplenti :

- nella Scuola dell'Infanzia **indipendentemente dalla durata dell'assenza**;
- nella Scuola Primaria, è necessario che il collegio dei docenti (come da **CCNL art. 28 comma 5**) deliberi che la programmazione riguardante la quota oraria eccedente l'attività frontale (ex compresenze) sia destinata ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero

individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri. **In questo caso la scuola è tenuta a nominare il/la supplente anche per le supplenze di un solo giorno.** Nel caso in cui, invece, tale programmazione non sia stata deliberata in sede collegiale, l'amministrazione scolastica può ricorrere all'uso della suddette ore per sostituire i docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni;

- nelle scuole Medie e Superiori, la **Nota del MIUR n° 14991 del 6/10/2009**, in merito alle supplenze brevi personale docente per le quali la normativa attuale (**art. 22 della Finanziaria 449/2001**) fissa in più di 15 giorni il periodo di assenza per nominare il supplente; inoltre la normativa stessa prevede che la sostituzione docenti assenti fino ad un massimo di 15 giorni debba avvenire utilizzando:

a) il personale a disposizione fino al completamento alle 18 ore;

b) attribuendo a docenti in servizio ore aggiuntive (fino ad un massimo di 24 ore complessive), avendo ovviamente acquisito la disponibilità del docente a tale orario aggiuntivo,

La stessa nota afferma: *"in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo"*. Con questa nota, viene quindi sancito che la sostituzione del personale docente assente fino a 15 giorni deve avvenire: **1°) con docenti in servizio** (e quindi va assolutamente escluso il ricorso alla prassi illegittima e lesiva diritti degli studenti e dei lavoratori della scuola di risolvere il problema suddividendo studenti in altre classi, facendoli **"sorvegliare"** dai collaboratori scolastici, **posticipando** l'entrata e **anticipando** l'uscita delle classi, **utilizzando** insegnanti di sostegno e/o in compresenza);

2°) nominando subito supplente nel caso in cui con il personale in servizio non si riescano a coprire le ore di assenza, indipendentemente dalla durata dell'assenza.

Tra l'altro la dizione *"per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni"*, fa sì che si possano nominare supplenti anche per un solo giorno di assenza. Si deduce quindi che la **legge 448/2001** introduce sì l'obbligo di chiamare un supplente per assenze superiori a 15 giorni ma non vieta di chiamarlo anche per periodi più brevi se necessario. Inoltre "i capi d'Istituto sono tenuti, comunque, all'assunzione di supplenti in tutti i casi in cui sia necessario assicurare il regolare ed efficace svolgimento del servizio scolastico" (**C. M. 540 dell'11.12.1996**). La sostituzione del docente assente va dunque disposta per soddisfare il pubblico interesse "che resta individuato nel risultato utile sotto l'aspetto della funzionalità delle istituzioni scolastiche" (**art. 4 legge 160/1955; C. M. 370 del 6.11.1982**).

Cogliamo l'occasione per aggiungere un riferimento all'uso dei docenti di sostegno per le supplenze nelle proprie o in altre classi, richiamando alcuni passi significativi della **Nota del 19.1.2011** dell'USR della Puglia AT di Bari :

"la funzione professionale del docente di sostegno è quella di garantire la fruizione del diritto all'istruzione degli alunni portatori di handicap, favorendone il processo d'integrazione. Ne discende, dunque, che utilizzare tale insegnante per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l'illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell'alunno disabile affidatogli."

Lo stesso Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, d'altro canto – attraverso le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (**nota prot. n.4274 del 04.08.2009**) – aveva chiarito che *"..... l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto"*. Il surrichiamato principio dell'infungibilità della prestazione del docente di sostegno, affermato dall'Amministrazione centrale, si collega, peraltro, al diritto all'istruzione scolastica di cui alla **Legge n.104/92** e, più in generale, al diritto all'istruzione sancito dall'**art.34 della Carta Costituzionale**.

A titolo puramente esemplificativo, si richiama la nota della Direzione USR Puglia datata 11 settembre 2008 (**AOODRPU prot. n. 7938**), che chiariva come l'integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, e dunque l'amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalle sue funzioni istituzionali ed utilizzandolo per le supplenze nelle proprie o nelle altrui classi. Va detto, inoltre, che attraverso la **nota prot. n. AOODGPER 9839 dell'8.11.2010**, il MIUR aveva ribadito *"l'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non*

altrimenti risolvibili". D'altro canto, è evidente che l'utilizzo di un docente di sostegno in supplenze si traduce nel privare l'alunno diversamente abile dell'apporto del "suo" insegnante specializzato – al quale ha pienamente diritto – con tutte le facilmente intuibili negative conseguenze sul piano dell'apprendimento. E che il diritto del disabile all'istruzione ed all'educazione sia un diritto soggettivo – garantito attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a consentirgli la frequenza degli Istituti d'istruzione – è sancito inequivocabilmente da numerose sentenze della Corte Costituzionale, delle quali, si ricorda, in particolare, la **n°80 del 26 febbraio 2010**.

Va sottolineato inoltre, con specifico riferimento alla responsabilità dei docenti in caso di infortuni ad alunni, che la vigilanza è obbligo incombente in via prioritaria sugli insegnanti. È pur vero che – secondo un indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione – è esclusa la legittimazione passiva dei docenti nei giudizi civili intentati per ottenere il risarcimento dalle famiglie di alunni infortunati, ma è altrettanto vero che un insegnante ritenuto responsabile dei danni subiti da un alunno potrebbe essere poi chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei Conti delle spese sopportate dall'Amministrazione per risarcire l'infortunio. Quest'ultima, infatti, successivamente all'avvenuto pagamento della somma stabilita dal Giudice in sede di giudizio civile, potrà rivalersi sul dipendente ritenuto responsabile dell'evento dannoso attraverso l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte della Magistratura Contabile."

Infine si richiama la citata **Direttiva della dott.ssa Stellacci Dirigente dell'USR Puglia dell'11.9.08**:

"in alcune scuole della Regione, il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l'effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi. Tale situazione, ove rispondente a verità, non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l'insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Mentre, d'altro canto, non si può mancare di sottolineare come, specie dopo l'entrata in vigore della Legge 5/2/1992 n.104, l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap sia assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall'Amministrazione Scolastica. Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l'art.13, comma 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla "contitolarità" della classe, trattandosi di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curricolari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali".

Si invitano, pertanto, le SV dal mettere in atto sia lo smistamento degli allievi, sia il raggruppamento di più classi senza docente, sia l'uscita anticipata e l'entrata posticipata e si invita a nominare supplenti anche per periodi inferiori ai 15 gg o 5 gg, in quanto, anche alla luce della **Sentenza 54/2004 della Corte dei Conti** secondo la scrivente Organizzazione Sindacale si potrebbe configurare il reato di interruzione di pubblico servizio.

Distinti saluti,

Per i COBAS Scuola della Provincia di Pisa

Adriana Demuro